



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 209 DEL 21-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.

L'anno **DUEMILAVENTI** e questo giorno **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **10:15** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta **ORESTE GIURLANI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

			presenti	assenti
1.	GIURLANI ORESTE	SINDACO	X	
2.	GUIDI GUJA	VICE SINDACO		X
3.	MORELLI ALDO	ASSESSORE ANZIANO	X	
4.	BELLANDI FABIO	ASSESSORE	X	
5.	GLIORI ANNALENA	ASSESSORE	X	
6.	GROSSI FIORELLA	ASSESSORE		X

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge 24 giugno 1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lettera a) tra cui gli enti di formazione e le università, di promuovere attività di tirocinio, di formazione ed orientamento presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 1859/1962 (20.1.1999 n. 9);

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero del Lavoro del 25/03/1998, n. 142, prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di Ente promotore e le aziende o enti ospitanti;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 27/11/2004, n. 270, annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25/03/1998 n. 142;

CONSIDERATO, inoltre, che il D.M. sopra richiamato ricomprende tra le attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

PRESO ATTO che il Comune di Pescia ha già stipulato in passato convenzione con le istituzioni universitarie per l'avvio di progetti formativi che hanno dato buoni risultati;

RITENUTO, pertanto, di stipulare una nuova convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento (tirocinio curriculare) con l'Università di Firenze, al fine di dare la possibilità ai giovani studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e specialistica di effettuare i loro progetti formativi presso questo Ente;

PRESO ATTO che tali tirocini sono esclusivamente di tipo curriculare, quindi non soggetti a forme di rimborso obbligatorie, diversamente dai tirocini non curricolari;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di approvare lo schema di convenzione con l'Università di Firenze, secondo lo schema tipo approvato dal medesimo istituto universitario, al fine di attivare progetti formativi, tramite tirocini curricolari, stabilendo che gli stessi non comportano oneri diretti e/o riflessi a carico dell'Ente;

DATO ATTO che l'Università di Firenze provvederà direttamente ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

CONSIDERATO che il referente per i tirocini per il Comune di Pescia sarà individuato con apposito atto della Dirigente del Servizio 1 "Affari generali e gestione delle risorse" mentre il tutore responsabile delle attività didattiche e dell'inserimento del tirocinante sul luogo di lavoro durante la durata del progetto formativo sarà nominato dalla Dirigente del Servizio presso il quale il tirocinante svolgerà la propria attività;

VISTO lo Statuto del Comune di Pescia;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RILEVATO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

Delibera di Giunta Comunale 209 del 21-09-2020

1. di approvare lo schema di convenzione allegato (All. A) al presente provvedimento, per accogliere soggetti in tirocinio di formazione con l'Università di Firenze, dando atto che la stessa è da considerarsi "soggetto promotore" al quale compete l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile, dando atto che non ci sono oneri diretti o riflessi a carico del Comune;
2. di dare atto che la convenzione sarà sottoscritta dal Sindaco;
3. di demandare alla Dirigente del Servizio 1 "Affari generali e gestione delle risorse" tutti gli altri adempimenti necessari.
4. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO:	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **16-09-2020**

**IL RESPONSABILE
Barbara Menini**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 209 del 21-09-2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.
-----------------	---

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data **22-09-2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

22-09-2020

L'incaricato della pubblicazione
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 209 del 21-09-2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.
-----------------	---

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data del **22-09-2020** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

22-09-2020

L'Ufficio di Segreteria
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICOLARI

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n. 4 d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata dal Rettore, _____, giusta i poteri a lui conferiti con Decreto MIUR prot. 0000467/2015,

E

Comune di Pescia, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", C.F. 00141930479, con sede legale in Pescia (PT), piazza Mazzini n. 1, nella persona del Sindaco _____ nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti.

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) prevede che l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che il soggetto ospitante intende attivare esclusivamente tirocini curriculari;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini curriculari;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1990, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
 - a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
 - b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
 - c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di “tirocini di qualità”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa il Comune di Pescia si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento curricolari su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento curricolare non costituisce rapporto di lavoro.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegati alla presente convenzione (allegato A).
4. Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante predispongono un progetto formativo e di orientamento conforme al modello allegato in cui sarà specificato:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei rispettivi tutor;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
 - d) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 2

Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque (5), a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3

Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
 - a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio;
 - b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento;
 - c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il soggetto promotore universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 4

Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si impegna a:

a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore ed in particolare:

- che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini ed i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;
- che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;
- che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;

c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;

d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;

e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:

a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;

c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;

d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

e) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, ed in particolare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato .

Art. 5

Tutore

1. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto ad eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento del/dei tirocinante/i presso l'ente ospitante per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.

2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Art. 6

Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico organizzative.

Art. 7
Relazione finale

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
2. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

Art. 8
Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentono che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Art. 9
Imposta di bollo

1. La presente convenzione rinvia alla normativa vigente in materia d'imposta di bollo.

Art. 10
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data _____

Per l'Università degli Studi Firenze

Il Rettore

Per il Comune di Pescia

Il Sindaco